



PROPOSTE DI EMENDAMENTI ED INTEGRAZIONI URGENTI AL DECRETO “SOSTEGNI D.L. 41, 22 marzo 2021” PER IL SETTORE SPORTIVO

FISCO

Prorogare il Credito d’Imposta per la sanificazione

Emendamento

All’articolo 5 comma 12, aggiungere aa) All’articolo 125 comma 1 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 e ss.mm.ii. convertito in legge 77 del 17 luglio 2020 sostituire alle parole “delle spese sostenute nel 2020” con “delle spese sostenute nel 2021” e “nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020” con “nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021”

Prevedere l’esenzione IMU per tutto il 2021 per i titolari di diritti reali sugli immobili nei quali viene svolta attività sportiva, anche se tali immobili sono dati in comodato o locazione, sempre per lo svolgimento delle attività sportive.

Emendamento

All’articolo 5 dopo il comma 22 aggiungere il comma 23 "Per l’anno 2021, alle società ed associazioni sportive dilettantistiche titolari di un diritto reale sugli immobili e alle società titolari di un diritto reale sugli immobili dati in locazione o comodato nei quali si svolge l’attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 7, comma 1 lett. i) e successive modificazioni, dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, articolo 91 bis commi 2 e 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

LAVORO

Prolungamento degli ammortizzatori sociali fino a tre mesi successivi alla riapertura totale dei centri sportivi senza costi aggiuntivi o distinzioni dimensionali

Prolungamento indennità per gli sportivi fino a tre mesi successivi alla riapertura totale dei centri sportivi attraverso un ulteriore finanziamento degli oneri aggiuntivi

Emendamento

All’articolo 10 comma 10 dopo le parole “nel limite massimo di” sostituire la parola “350 milioni” con “700 milioni”

All’articolo 10 comma 11 sostituire le seguenti parole:



“a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.”

con le seguenti:

“a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 7.200;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 4.800;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 2.400.” con le seguenti:

SOSTEGNI ECONOMICI

Previsione del fondo perduto per le società e associazioni sportive dilettantistiche che organizzano e gestiscono attività sportiva, parametrare i ristori a “Fondo Perduto” alla perdita derivante dalla riduzione delle entrate COMMERCIALI, ma soprattutto dei proventi ISTITUZIONALI che rappresentano quelli prevalenti rispetto alle prime, con riferimento alle entrate dell’anno 2019 o, in alternativa, alla media degli ultimi 3 anni.

Emendamento

All’articolo 1 comma 4 del DL “Sostegno” è modificato nel seguente modo:

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi o dei proventi istituzionali, per le società e associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi o dei proventi istituzionali, per le società e associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti del terzo settore dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.



Previsione del “VOUCHER” prevedere l'introduzione di modalità di risarcimento dei danni economici derivanti dalla chiusura forzata, riferibili sia ai costi fissi di gestione, sia alla perdita derivante dalle mancate iscrizioni dei frequentatori dei centri sportivi, sia, infine, alla richiesta dei titolari di abbonamenti di ottenere la restituzione delle somme relative ai periodi di chiusura. prevedendo per questi ultimi un Voucher di importo pari al periodo non fruito, da utilizzarsi nel centro sportivo che ha emesso il voucher

Emendamento

Inserire l'articolo 36 bis (misure a sostegno del settore sportivo) il cui contenuto è il seguente:

Comma 1

A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché di successivi provvedimenti di analogo contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di chiusura, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva

Emendamento

Inserire l'articolo 36 bis (misure a sostegno del settore sportivo) il cui contenuto è il seguente:

Comma 1 bis

A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché di successivi provvedimenti di analogo contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di chiusura, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato; a fronte del rimborso nei confronti dei soggetti richiedenti, il



gestore dell'impianto sportivo riceverà, da parte di Sport e Salute, a titolo di risarcimento un importo di pari entità per ciascun rimborso effettuato.

Riduzione dei canoni di locazione degli impianti privati: provvedimento fondamentale perché alleggerisce il peso delle uscite finanziarie delle SSD/ASD

Emendamento

Inserire l'articolo 36 bis (misure a sostegno del settore sportivo) il cui contenuto è il seguente:
Comma 2

La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente ai periodi di chiusura totale o parziale dell'impianto ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Sospensione e rateizzazione dei versamenti relativi ai contributi e ritenute da sostituiti d'imposta imposte dirette ed indirette per il settore sportivo

Emendamento

Inserire l'articolo 36 bis (misure a sostegno del settore sportivo) il cui contenuto è il seguente:
Comma 3

a. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro in forma di ASD o SSD in scadenza nel periodo dal 1 aprile 2021 fino al termine delle chiusure imposte agli impianti sportivi per l'emergenza sanitaria. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il mese successivo alla riapertura degli impianti sportivi senza applicazione di sanzioni e interessi

b. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per i suddetti periodi e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di



sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. È facoltà dei soggetti di cui al presente comma fare istanza di rateizzazione dei pagamenti per i versamenti sospesi. Tale rateizzazione potrà essere concessa nella misura massima di 10 rate.

Proroga delle scadenze delle compensazioni relative alla CIG in deroga e FIS per le SSD/ASD che hanno anticipato gli ammortizzatori sociali ai propri lavoratori al posto dell'indennizzo diretto dell'INPS

Emendamento

Inserire l'articolo 36 bis (misure a sostegno del settore sportivo) il cui contenuto è il seguente:
Comma 4

In deroga alla previsione dell'articolo 7 comma 3 del D.Lgs. 148 del 2015, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo

Incremento del fondo previsto dalla legge di bilancio destinato ad alleggerire il peso della riforma previdenziale prevista dalla riforma dello sport

Emendamento

Inserire l'articolo 36 bis (misure a sostegno del settore sportivo) il cui contenuto è il seguente:
Comma 5

All'articolo 1 comma 34 della legge 178 del 30 dicembre 2020 dopo la parola dotazione sono sostituite le parole "di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro" con "di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro"

Proroga credito d'imposta sui canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda

Emendamento

Inserire l'articolo 36 ter il cui contenuto è il seguente:

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.